



# Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**OGGETTO: “VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE LOTTO II – OPERE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTI DELLA VIA TECTA. SERVIZIO PER IDEAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE”.**

**CIG: B6AE2F1EB6**

## **Determina sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, ex art. 36, comma 3 D.Lgs. 36/23**

### **PREMESSO**

- Che con Determina a contrarre n. 97 del 30 aprile 2025, questo Istituto, ha deciso di dare avvio alla procedura di gara in oggetto;

- che con Determina di aggiudicazione n. 225 del 23 settembre 2025, immediatamente efficace e le cui premesse devono intendersi integralmente richiamate nel presente atto, è stato affidato il servizio per la Valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore Lotto II – opere di valorizzazione ambienti della Via Tecta al RTI Ediguida srl e Incoerenze srl, a fronte di quanto proposto in sede di offerta tecnica ed economica;

### **VISTO**

- l'art. 36, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/23, secondo cui: “*1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.*

*2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”;*

### **CONSTATATO**

- che la graduatoria definitiva è risultata essere la seguente:

- I. Ediguida srl/Incoerenze srl
- II. MareGroup spa/ Resting srl
- III. RNB4CULTURE srl
- IV. SDI srl/ HGV ITALIA srl



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)  
Tel. + 39 07745589  
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it  
PEO: va-ve@cultura.gov.it



## Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

V. TAGI 2000 srl

VI. Archimedia181

- che – come noto – le posizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del richiamato disposto normativo sono le prime cinque;

- che, per quanto ivi di interesse, è pervenuta n. 1 richiesta di oscuramento di parti delle offerte, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) D.Lgs. 36/23;

- che, nello specifico, è pervenuta richiesta di oscuramento da parte di Ediguida srl, prima graduata, la quale chiede di oscurare integralmente l’offerta tecnica, rendendo relativa richiesta nell’istanza di partecipazione,

### RICHIAMATA

- la statuizione del Supremo Consesso, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620 in materia di accesso agli atti secondo cui “*l’assetto tracciato dal nuovo codice dei contratti ha inaugurato un inedito paradigma che potrebbe definirsi “aperturista” per cui, gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato - presunto iuris et de iure dal legislatore in considerazione dell’utile piazzamento nella graduatoria finale - di tal ché ad essi “sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la [stessa] piattaforma, gli atti di cui al comma 1 [offerte dell’aggiudicatario, verbali di gara, altri atti e dati presupposti] nonché le offerte dagli stessi presentate”;*

### CONSIDERATO

- che il “regime privilegiato” richiamato dalla sentenza di cui sopra non esime la Stazione Appaltante dalla valutazione delle istanze di oscuramento per l’eventuale tutela di segreti commerciali o industriali “*secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente*”, ove sussistente in termini;

### DATO ATTO

- che nel caso di specie la richiesta formulata dal primo graduato è del tutto generica e non suffragata da specifiche motivazioni che giustifichino essa richiesta e diano prova di effettivi segreti tecnici e commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;

- che la posizione assunta dal concorrente, quale primo graduato, induce a dare prevalenza ad una potenziale difesa in giudizio del secondo graduato, nel caso di impugnativa da parte del medesimo che contesti il punteggio assegnato al primo graduato;

- che le argomentazioni di cui sopra, trovano conforto anche in altri approdi giurisprudenziali, da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547, ha così statuito “*Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how;*



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)  
Tel. + 39 07745589  
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it  
PEO: va-ve@cultura.gov.it



## Ministero della cultura

### VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

*infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti”;*

#### **RICHIAMATE, altresì**

- la sentenza del TAR Campania, Na, Sez. VI, 13 maggio 2024, n. 3097, secondo cui *“La posizione del concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria concretizza una idonea situazione legittimante l'accesso alla documentazione relativa alla offerta tecnica dell'aggiudicataria: ciò sia quando, avendo già promosso un giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del controinteressato, egli ha dimostrato di avere interesse alla conoscenza integrale di quella documentazione, al fine di verificare la correttezza — secondo i noti canoni di sindacato degli atti espressivi della discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte — delle valutazioni compiute e dei punteggi conseguentemente assegnati, sia quando la conoscenza dei documenti di gara è necessariamente funzionale ad agire in giudizio, non potendosi pretendere che un operatore economico, per essere legittimato all'accesso all'offerta tecnica dell'operatore vincitore, debba proporre un cd. ricorso « al buio »”*, nonché la decisione del TAR Lazio, Rm, Sez. I quater, 14 gennaio 2025, n. 584, secondo cui *“L'oscuramento segue ad una specifica richiesta dell'offerente, corredata da una dichiarazione “motivata e comprovata” in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui la richiesta venga presentata, la stazione appaltante nella comunicazione dell'aggiudicazione deve puntualmente dar conto della propria decisione e della motivazione sottesa sia all'accoglimento che al rigetto della stessa (cfr. T.a.r. Toscana, sez. IV, n. 1035/2024). Nell'ambito del ricorso la controinteressata allega generiche ragioni di tutela della propria competitività, assumendo che sarebbe stata la ricorrente a dover comprovare che tali informazioni siano strettamente necessarie all'esercizio del suo diritto di difesa. Senonché l'affermazione sarebbe corretta solo laddove la controinteressata avesse a sua volta comprovato la sussistenza di un segreto commerciale da tutelare...omissis”*;

#### **VISTA**

- la nota prot. n. 2124 del 29 settembre 2025 con la quale il RUP ha proposto il rigetto dell'istanza del primo graduato per le motivazioni ivi esposte;

#### **RILEVATO – IN VIA SINOTTICA – QUANTO SOPRA**

- con riferimento all'operatore economico Ediguida srl, primo graduato, la S.A. **rigetta l'istanza di oscuramento** non solo in funzione di tutte le sezioni progettuali oggetto di oscurabilità bensì, nella



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)  
Tel. + 39 07745589  
PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it  
PEO: va-ve@cultura.gov.it



## *Ministero della cultura*

### VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

logica del controbilanciamento degli interessi contrapposti, per come orientata dai richiamati assunti giurisprudenziali, anche – e soprattutto – rispetto alla posizione in graduatoria dello stesso, la quale impone che l'interesse pretensivo del secondo graduato possa essere teso ad appurare la (specifica) congruità di giudizio, anche nei relativi termini dei sub-punteggi assegnati e quindi nell'ipotesi di impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione, la difesa in giudizio del secondo graduato depone nel senso di cui sopra e quindi di rigettare l'istanza di oscuramento;

**VISTO** il D.Lgs. 36/23;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

### **DETERMINA**

- di rigettare l'istanza di oscuramento della Soc. Ediguida srl;
- di procedere con l'inoltro della relativa comunicazione in uno alla trasmissione delle offerte;
- di procedere con rituale pubblicazione di quanto consentito in questa fase;
- di precisare che ai sensi dell'art. 36, comma 4 D.Lgs. 36/23, avverso le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento è possibile presentare ricorso al TAR competente *ex art. 116* del codice del processo amministrativo.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Viviana Carbonara

Per IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott.ssa Elisabetta Scungio



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE  
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it